



Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. **Uscita del 23/06/2017**

Numero: **0084346**

Ufficio: **SG - UPAG Ufficio Precontenzionso e Pareri**

Presidente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
c.a. Capo di Gabinetto

PEC: ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Oggetto: Articolo 95, comma 4, codice dei contratti pubblici. Utilizzo della procedura di cui all'articolo 36 comma 2, lettera c) e applicazione del criterio del prezzo più basso.
Richiesta di parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


Con riferimento alla richiesta di parere acquisita al prot. n. 81237 del 14 giugno 2017, riguardante l'interpretazione dell'articolo 95, comma 4, lett. a), codice dei contratti, come deliberato nell'adunanza consiliare del 14 giugno 2017, si rappresenta che l'opzione ermeneutica proposta da codesto Ministero appare l'unica rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile.

L'intervento chiarificatore è finalizzato a sciogliere i dubbi interpretativi sorti a seguito delle modifiche apportate all'art. 95, comma 4, lett. a) dal decreto correttivo (d.lgs. n. 56/2017).

Come noto, la norma ha innalzato, per i lavori, da 1 a 2 milioni di euro la soglia sotto la quale è possibile aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ponendo tuttavia come condizione che l'affidamento dei lavori avvenga "con procedura ordinaria" e sulla base del progetto esecutivo.

Il riferimento all'utilizzo delle procedure ordinarie, in un uno con l'inciso iniziale che fa salvo il ricorso alle procedure ordinarie per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro («fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d)»), ha ingenerato il dubbio circa la possibilità del ricorso al criterio del minor prezzo nella procedura negoziata da 150.000 mila euro e fino a 1 milione di euro, prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) e c), prospettando che tale facoltà possa, per contro, essere subordinata al ricorso alle procedure ordinarie.

La nota interpretativa di codesto Ministero circoscrive l'impatto della modifica apportata dal correttivo all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo, escludendo qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente che rimangono, per il sottosoglia, quelle previste dall'art. 36. Con la conseguenza che deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150.000 mila euro e fino a 1 milione di euro, di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) e c), come avvalorato anche dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 56/2017 al secondo periodo del comma 7 dell'art. 36, laddove il riferimento «all'effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale» non può che essere riferito alle procedure negoziate previste dal medesimo art. 36 per gli affidamenti di importo sino ad un milione di euro.


Raffaele Cantone